

Nuova



GIURISPRUDENZA

ligure

RIVISTA QUADRIMESTRALE

Anno XII n. 2 MaggioAgosto 2010



DIRITTO CIVILE

Tribunale di Genova, 11 maggio 2010
*Obblighi del pedone ed esclusione
della responsabilità del conducente veicoli*

Corte d'Appello di Genova, 27 ottobre 2009
*Usucapibilità del sottosuolo
disgiunta dalla proprietà del suolo sovrastante*

Paolo Donadoni
Animali di affezione e risarcibilità del danno

Alessandro Gazzolo e Tommaso Gazzolo
Il diritto del sosia sul proprio ritratto

FAMIGLIA E MINORI

Corte d'Appello di Genova, sez. minori, 27 maggio 2010
*Dichiarazione dello stato di adottabilità del minore straniero;
giurisdizione del Tribunale dei Minorenni*

Andrea Fusaro
Assetti patrimoniali in occasione della separazione

MEDIAZIONE, CONCILIAZIONE E ARBITRATO

David Cerri
Di cosa parliamo quando parliamo di... mediazione

Tomaso Galletto
La competitività dello strumento arbitrale

DIRITTO AMMINISTRATIVO E COSTITUZIONALE REGIONALE

Tribunale di Genova, 21 gennaio 2010
Stranieri e pubblico impiego

DIRITTO TRIBUTARIO

Piero Biglia di Saronno
I trust interni

DIRITTO PENALE

Emanuele Lamberti e Alessandro Torri
L'efficacia delle sentenze delle Corti europee nell'ordinamento penale italiano

ISBN 978-88-6405-186-4



9 788864 051864

Documenti

Animali di affezione: risarcibilità del danno c.d. "interspecifico"

Paolo Donadoni

Avvocato, Foro di Chiavari

Dottore di ricerca in bioetica

Sommario: 1. Premessa. - 2. Gli animali di affezione e le dinamiche relazionali con i padroni. - 3. Alcune considerazioni su natura e risarcibilità del c.d. "danno interspecifico" (patrimoniale e non patrimoniale).

1. Premessa.

Nell'odierna società un resoconto del rapporto intercorrente tra uomini ed animali non potrebbe prescindere da una variegata pluralità di fenomeni che dimostrano sia la radice antropocentrica del nostro orizzonte morale, sia la subordinazione e, nel contempo, l'utilizzo strumentale di esseri viventi non ritenuti (filosoficamente) agenti morali né ritenuti (giuridicamente) soggetti di diritto, anzi per lungo tempo equiparati alle cose, ad oggetti inanimati, ed oggi per lo più situati in una posizione intermedia, una terra di mezzo, in cui vengono riconosciuti quali esseri viventi dotati di capacità di provare dolore e, quindi, tutelati soltanto nei confronti di inflizione (per condotta commissiva o omissiva) di sofferenza fisica non giustificata da interessi umani meritevoli di prioritaria tutela.

In buona sostanza, quindi, l'uomo usufruisce del vivente non-umano a vari fini. Gli animali sono beni oggetto di allevamento intensivo e macellazione da parte dell'industria alimentare, ed in tale contesto, di fatto, non vi è alcun rispetto nei confronti delle loro caratteristiche specie-specifiche. A tal riguardo basti rammentare l'alimentazione di animali erbivori con mangimi a base di carne e l'encefalopatia spongiforme bovina (il caso c.d. "mucca pazza, come denominato dagli organi di informazione).

Sotto diverso profilo, gli animali sono utilizzati a scopo di ricerca scientifica. Oramai da anni vengono prodotti i c.d. "animali biotecnologici", locuzione coniata per indicare il prodotto della moderna scienza genetico-ingegneristica. Per meglio configurare l'ampiezza del concetto di animale biotecnologico evinciamo dalla prassi tecnica la seguente categorizzazione quadripartita. Per *animale clonato* s'intende l'animale (definito: "derivato") dotato del medesimo genoma di un altro animale (definito: "capostipite") di cui, per l'appunto, si dice costituire la "copia genetica", vale a dire: è somaticamente identico (identico nel patrimonio genetico e nell'aspetto esteriore). L'*animale transgenico* è l'animale nel cui genoma risulta artificialmente inserito in maniera stabile un transgene. Per "transgene" si intende un gene esogeno, vale a dire proveniente da una specie biologica diversa (ed allora si avrà un *animale transgenico interspecifico*) oppure dalla stessa specie, eventualmente modificato ad opera dello sperimentatore (in tal caso ci troveremo dinanzi ad un *animale*

transgenico intraspecifico). Affine a tale nozione è la nozione di *animale knockout*, con la quale si intende indicare l'animale nel quale è stata indotta una mutazione del genoma che ha assunto carattere ereditario. Tuttavia tale mutazione può essere stata indotta tramite aggiunta di un gene esterno (ed allora l'animale knockout sarà pure transgenico giacché le due nozioni risultano in tal caso sostanzialmente sovrapponibili) oppure tramite inattivazione di un gene interno. Sicché, in via generale, la nozione di animale knockout è da reputarsi più ampia che quella di animale transgenico. Infine, per *animale chimerico* si intende l'animale dotato di cellule con differenti patrimoni genetici (anche se, solitamente, appartenenti alla medesima specie). L'animale chimerico, a differenza sia dell'animale transgenico che di quello knockout, non ha subito la manipolazione di un singolo gene, bensì possiede intere cellule provenienti da genomi diversi. Così si parla, ad esempio, di "pecapra", mezza pecora e mezza capra, e di "quallina", mezza quaglia e mezza gallina. Se può scandalizzare la prospettata ipotesi di un pollo a sei gambe, tuttavia esso «potrebbe contribuire a risolvere l'angoscioso e ricorrente problema alimentare delle famiglie numerose: chi mangia la coscia?» (1). Ebbene, l'idea di operare una selezione delle caratteristiche specifiche dell'animale, tramite manipolazione modificativa e selettiva dei geni che ne costituiscono il genoma, risponde all'intenzione di «creare organismi interamente progettati bioindustrialmente dagli illimitati utilizzi commerciali» (2).

Parimenti gli animali sono utilizzati a scopo salutistico-salvavita a vantaggio degli uomini, ed in effetti forniscono tessuti e organi per gli xenotrapianti dopo essere stati sottoposti a processi di alterazione genomica volta a compatibilizzarli con l'organismo umano ricevente (si tratta di un procedimento che viene usualmente definito di "umanizzazione dell'animale", vale a dire di progressiva riduzione della diversità genetica dell'organismo animale da cui si preleva rispetto all'organismo umano ricevente) per far fronte al rischio della reazione di rigetto. Gli xenotrapianti pongono una questione etica realmente interspecifica, dato che configurano una «interazione tra le specie» (3), contrapponendo diritti e/o interessi vitali dei soggetti umani e degli esseri viventi animali. Dunque, oltretutto la generale valutazione del *welfare assessment* degli animali, emergono peculiari interrogativi etici relativi all'utilizzo sacrificale dell'animale ed alla sua indotta alterazione genetica. In ambedue i casi, si tratta di analizzare lo *status* degli esseri umani e di rapportarlo con quello riconosciuto ovvero attribuito al vivente non-umano, in particolare agli animali superiori (4).

Ancora, gli animali vengono utilizzati come bioreattori naturali per la produzione di farmaci (*gene-farming*) (5): si pensi al caso di Genie, il primo suino capace di produrre una proteina umana nel latte.

La casistica è variegata e sono numerosi gli esempi che potremmo aggiungere.

Gli animali, inoltre, fungono a tutt'oggi da attrazioni in spettacoli circensi o folcloristici (notoriamente, ad es., la corrida). Un settore particolare dell'ecomafia, la c.d. "zoomafia", è monitorata dall'Osservatorio della L.A.V. (6) che aggiorna periodicamente su contrabbando di fauna e

bracconaggio, contraffazione di pesce, corse clandestine di cavalli, business dei canili, combattimenti clandestini tra animali e su tutta la struttura economica che ruota attorno a dette attività (ad es. scommesse, divulgazione di video, etc.). Si tratta soltanto di un breve abbozzo esemplificativo di una realtà molto più composita. Il quadro, tuttavia, non è apocalittico, sia perché talvolta gli scopi sono in effetti rilevanti per il progresso scientifico ed il perseguimento di scopi umani salutistici-salvavita, sia perché si tratta comunque del peso che grava su uno dei due piatti della bilancia cui si oppone, all'altro estremo, un contrappeso. Possiamo infatti riscontrare anche il graduale affermarsi di un fenomeno contrapposto (senza l'intenzione di esprimere giudizi morali, ci limitiamo a riscontrare come sussista una specularità di fenomeni che viaggiano in direzione opposta e contraria), che vede alcuni animali legarsi stabilmente ad alcuni esseri umani, i loro padroni, con cui vengono talora a condividere il vissuto quotidiano, in un rapporto uno ad uno che impregna il giorno dopo giorno, con ogni conseguenza che questo comporta, al punto da vestirli nell'immaginario collettivo con un abito di quasi-antropomorfizzazione (7).

2. Gli animali di affezione e le dinamiche relazionali con i padroni.

Premettiamo alcune considerazioni di ordine generale in riferimento al progressivo mutamento del concetto di animale stante l'evolversi delle cognizioni scientifiche che, infatti, ci consentono oggi di affermare pacificamente che gli animali non sono cose, né possono venire ad esse equiparati.

L'etologia cognitiva individua negli animali facoltà mentali e indaga le modalità del loro pensiero e l'eventualità di una coscienza (8). Certa letteratura si spinge al punto di affermare la capacità di alcuni animali di provare non solo dolore fisico ma anche emozioni superiori (9). Alcuni autori sostengono la capacità dei primati non umani di comunicare con gli uomini (anche se non si tratta di un dato pacifico) (10), dando luogo a forme, seppur rudimentali e semplificate, di 'linguaggio' interspecifico di tipo vocale, simbolico o equivalente a quello utilizzato dai sordomuti. Si pensi al noto caso dello scimpanzé Washoe a cui, negli anni settanta, i coniugi Gardner insegnarono più di cento segni derivati dall'A.L.S. (*American Sign Language*) (11). Neppure mancano posizioni teologico-filosofiche che, a partire dal riscontro che «in noi uomini si manifesta soltanto con maggiore evidenza quello "spirito" che è oggettivamente realizzato dovunque nel mondo» (12), giungono ad affermare l'immortalità degli animali.

Non possiamo quindi negare che alcuni animali (in genere si tratta di mammiferi compatibili con l'ambiente casalingo) contestualizzati nell'*urbe*, e così inseriti nel quadro di una concezione qualitativa della vita (in cui molto si discute di benessere e tempo libero), curati, vezzeggiati, abbigliati, dotati di nome proprio, hanno assunto un ruolo nuovo e sono stati caricati di intense valenze relazionali (13), diventando fraterni interlocutori dell'uomo (14).

Sotto questo profilo, in particolare, da un'osservazione del fenomeno emergono alcuni tratti salienti, che possono venire assunti come addendi, per lo più congiuntamente necessari, per attribuire la qualifica di "animale d'affezione": la frequentazione con il padrone (anzitutto, l'abitare nella stessa casa), la cura, l'attribuzione di un nome (15), la non-edibilità, talvolta anche la sepoltura.

La nozione di "cura", peraltro, non si circoscrive all'assenza di fenomeni di maltrattamento, bensì comprende - nelle

varie ipotesi - addestramento, toilettatura, spazzolatura, controlli veterinari, somministrazione di farmaci, trattamenti fisioterapici, operazioni chirurgiche in cliniche specialistiche, acquisto di cibi, regalie, abbigliamento con articoli similari a quelli degli uomini, attenzione per l'estetica e la cosmesi, possibilità di dormire sul letto del padrone o in prossimità. A ciò si aggiungono prassi comportamentali dei padroni, quali: parlare ai propri *pets*, conservarne le fotografie nel portafogli, esporle in casa o sul posto di lavoro, celebrarne le ricorrenze, organizzarne gli accoppiamenti, etc. (16). Su *facebook* vi sono profili realizzati dai padroni a nome dei loro animali di affezione. Viaggiando nel *world wide web* non è inconsueto imbattersi in *community* e *blog* in cui gli utenti possono scambiarsi esperienze o raccontare dei loro compagni non-umani (tendenzialmente sovrabbondano gli inserti fotografici). Portali internet sono dedicati ad annunci di vario genere ed informazioni di utilità pratica (anche tramite video esplicativi di veterinari, offrendo la possibilità di completare questionari o verificare gli esiti di sondaggi a tema). Numerosi, d'altronde, i siti per la commercializzazione on-line di prodotti, gadgets e oggettistica specifica per gli animali di affezione. Si pone attenzione, e si commercializzano prodotti dedicati, ad es., per l'alitosi e la placca dentale dei quattro zampe; più genericamente la salute degli animali d'affezione costituisce oggetto di studi, ricerche, convegni. D'altro canto, si ragiona di buona vecchiaia e buona morte non soltanto per gli uomini ma anche per gli animali d'affezione, estendendo a loro la riflessione bioetica sulla fase terminale della vita e sull'eutanasia, per ridurre le sofferenze e migliorare la qualità del quotidiano.

«Il pet è spesso oggetto di antropomorfizzazione che proietta su di esso gusti, esigenze ed interessi del proprio padrone» (17). Ciò può portare, talvolta, a considerare il *pet* come un «accrescimento simbolico della personalità del padrone», in quei casi in cui l'animale d'affezione «viene a condurre esattamente il suo stesso stile di vita (per esempio indossare abiti di un certo tipo confezionati su ordinazione o avere il pelo tinto di un certo colore)» (18). A dimostrazione del fatto che l'animale d'affezione diviene sempre più partecipe delle abitudini di vita del suo padrone, le persone vegetariane o vegane possono nutrire secondo le stesse regole i loro animali d'affezione, dato che si trovano in vendita, anche per gli animali, prodotti per questo tipo di alimentazione (19). Parimenti vari esercizi pubblici o aperti al pubblico (bar, ristoranti, alberghi, pensioni, agriturismo, etc.) consentono l'accesso e la permanenza ai padroni con i propri animali d'affezione al seguito, assumendo la loro compagnia come consuetudine.

Attorno agli animali di affezione sono sorte alcune attività professionali, dalle più pragmatiche alle più surreali, dai *dog-sitter* (locazione chiaramente modellata su *baby-sitter*) ai comunicatori telepatici con gli animali (20).

Alla categoria degli animali di affezione vengono quindi estese prassi proprie degli uomini (quali, per l'appunto, il risiedere in civili abitazioni, il cibarsi di viveri acquistati nei supermercati, etc.), e ciò è reso manifesto dall'applicazione per analogia del linguaggio consuetudinario adoperato per gli umani: specialmente nel caso dei cani, gli esemplari orfani di padrone, ad es., vengono talvolta fatti oggetto di c.d. "adozione".

Il legame affettivo e familiare intercorrente tra il padrone e l'animale d'affezione, pertanto, costituisce oggi dato di fatto, e si lega alla consolidata prassi di una stabile convivenza quotidiana, per cui l'animale d'affezione condivide il contesto di

vita del padrone e partecipa delle sue abitudini, non solo come presenza costante ma anche quale interlocutore dinamico.

L'elaborazione del lutto ed i riti della sepoltura, inoltre, risultano oramai estesi anche agli animali d'affezione, con la realizzazione di cimiteri *ad hoc* (sia virtuali, tramite registrazione on-line dei dati dell'animale e pubblicazione di fotografie e dediche; sia realmente edificati in varie regioni d'Italia (21) in base alle specifiche legislazioni regionali) e l'applicazione analogica delle prassi che ne fungono da corollario (es. esequie funebri, fotografie e anniversari commemorativi, benefici ereditari, lapidi con targhe identificative, visite ai luoghi tombali, etc.), dato che detta categoria di animali sembra oramai assimilata nei nostri registri sociali e simbolici.

Nella vita come nella morte, pertanto, gli animali d'affezione appartengono all'immaginario affettivo e familiare del loro padrone, e con sempre maggiore frequenza ricevono un trattamento non dissimile da quello dei parenti umani.

L'ordinamento giuridico, che in effetti ha già iniziato ad affrontare il tema, dovrà tenere conto degli sviluppi socio-culturali in atto nelle relazioni tra l'uomo e la categoria degli animali d'affezione, e delle implicazioni che ciò comporta, specialmente in ambito familiare e sotto profilo risarcitorio (22).

Risulta di pronta constatazione come in molte famiglie vivano stabilmente, ad esempio, cani o gatti, i quali vengono trattati con ogni riguardo e caricati di valenze relazionali ed affettive. Tale prassi, gradualmente, viene supportata dalla riflessione sociologica, filosofica e da riscontri giuridici (la considerazione etica degli animali e la loro tutela giuridica, come esseri viventi senzienti, sono temi oramai acquisiti dalla letteratura del settore) (23).

Siamo di fronte ad una precisa categoria di animali (oggi categoria tipica dell'ordinamento giuridico) (24), frequentemente definiti dal vocabolo inglese d'uso comune *pets*, italianizzato con le locuzioni "animali da compagnia" o "animali d'affezione" (25). Noi abbiamo assunto quest'ultima locuzione, più indicata per esprimere il senso della relazione che si stabilisce tra il padrone ed il suo animale, la quale non si circoscrive all'elemento fattuale della compagnia (ogni animale domestico "tiene compagnia") ma contempla anche - e primariamente - la componente dell'affettività.

La nozione ed il ruolo dell'animale d'affezione hanno trovato referente legislativo, in Italia, con la L. 281/1991 con cui: «Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente». In essa il legislatore si riferisce a «cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione» (art. 5). Come si evince da tale definizione, l'essere "custodito" nell'abitazione, vale a dire la sua coincidenza con l'ambiente di vita del padrone, costituisce elemento determinante per la qualifica di questa categoria di animale.

Il legislatore, pertanto, ha circoscritto la definizione con una precisa scelta locativa (l'animale deve coabitare con il padrone) e, nel contempo, l'ha invece lasciata aperta quanto alla specie (qualsiasi animale può essere ritenuto d'affezione, se abita con il suo padrone). Ciò potrebbe indurci a ritenere che la nozione di animale d'affezione coincida con quella di animale domestico, salvo il fatto che - come subito si percepisce - il mutamento dei costumi sociali ha determinato la coabitazione, oggi, tra uomini e animali che non appartengono alla categoria degli animali domestici (ad es. serpenti

o animali esotici di importazione). Il punto di pregio risiede quindi nella considerazione che i membri della famiglia in cui è inserito hanno per l'animale d'affezione: il rapporto che si instaura con il padrone deve essere determinato da motivi di compagnia, affetto, compartecipazione (26).

3. Alcune considerazioni su natura e risarcibilità del c.d. "danno interspecifico" (patrimoniale e non patrimoniale).

Nell'ipotesi in cui un animale d'affezione venga ucciso con dolo o colpa è possibile una tutela giuridica della relazione intercorrente tra lui ed il suo padrone? A questo punto occorre procedere ad alcune distinzioni. Anzitutto il padrone patisce un danno "patrimoniale" che può ritenersi ristorato dalla corresponsione del valore economico dell'animale e/o delle spese veterinarie, farmacologiche, etc., sostenute per assisterlo. Ma è riconoscibile in favore del padrone la risarcibilità di un danno "non patrimoniale"? Questa è la domanda che interroga oggi, in sede di responsabilità civile, la riflessione dottrinale e giurisprudenziale.

Orbene, l'ermeneutica nomofilattica delle quattro sentenze "gemelle" delle Sezioni Unite novembrine del 2008 ci ha indicato come le lesioni che attengono alla sfera morale, biologica o ad altri diritti inviolabili della persona dotati di copertura costituzionale, vadano considerate quali «voci», non subcategorie, identificative di «pregiudizi», non danni. Ciò premesso occorre verificare se tali voci di pregiudizio possano trovare riscontro nel caso in esame.

Per una considerazione complessiva della fattispecie suggerisco di ricorrere al neologismo "danno interspecifico" (27), che consente di raccogliere in una figura dogmatica onnicomprensiva tutti i pregiudizi patiti dal padrone per la lesione o l'uccisione del suo animale d'affezione. L'adozione di un identificativo linguistico, d'altronde, agevola nel concepire l'autonomia di una figura giuridica. Il denominatore comune, pertanto, è la fattispecie: la lesione o l'uccisione dell'animale d'affezione e la conseguente alterazione o interruzione della sua dinamica relazionale con il padrone. È in base alla fattispecie che si definisce il danno interspecifico, da verificarsi poi nella concreta sussistenza o meno delle sue varie componenti patrimoniali e non patrimoniali.

In dottrina, assodata la rilevanza giuridica della relazione tra padrone e animale di affezione, si comincia a formulare l'ipotesi di estendere la risarcibilità del danno non patrimoniale a fattispecie di uccisione di un animale d'affezione. Tale risarcimento verrebbe monetizzato in una somma di denaro posta a carico del danneggiante ed in favore del padrone dell'animale-vittima, come diritto di cui quest'ultimo (il padrone) sarebbe da considerarsi titolare *iure proprio* (28).

A partire dalla metà degli anni novanta in Italia è reperibile una giurisprudenza di merito (29) che, sebbene in modo episodico e con esiti altalenanti, aveva dimostrato una certa attenzione per il tema e (sulla scorta della giurisprudenza francese, molto più sensibile al «*droit à l'affection*» del padrone dell'animale, ed al «*préjudice moral*» che consegue in danno del medesimo nell'ipotesi di uccisione del suo animale) si erano avute pronunce piuttosto interessanti.

In alcuni passaggi suggestivi si legge, ad es., che «la relazione affettiva con l'animale può dunque avere rilevanza sotto diversi profili; in campo di responsabilità civile, essa potrebbe esigere di non limitare il risarcimento al danno morale, ma di riferirlo al danno non patrimoniale risentito per la perdita di un affetto che si annovera tra i beni della personalità» (Pret. Rovereto, sez. pen., sent. n. 177/94 del

02.06.1994); «il rapporto affettivo, sicuramente intenso, esistente tra l'attrice [...] e il suo cane, dimostrato anche dall'immediato soccorso prestato all'animale, dalle successive premure, dall'ansia e dalle preoccupazioni per l'eventuale decesso dello stesso, ampiamente giustificano l'insorgenza del trauma psico-fisico della nominata attrice, la quale, di conseguenza, ha pieno titolo a conseguire, per questo, un adeguato risarcimento, in aggiunta al risarcimento spettante per le spese sostenute presso la struttura veterinaria e per l'acquisto dei farmaci» (Giud. Pace Padova, sent. n. 238/00 del 20.03.2000); «la relazione affettiva con l'animale può avere rilevanza sul piano della tutela aquiliana, potendo richiedere che questa si estenda al risarcimento del danno non patrimoniale patito in conseguenza della perdita di un affetto che può essere annoverato tra i beni della personalità» (Trib. Roma, sez. XI civ., sent. n. 22246/02 del 17.04.2002); non può negarsi «la esistenza di un danno non patrimoniale derivante dalla lesione di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona, c.d. danno esistenziale, e quindi il riconoscimento di un giusto indennizzo per le sofferenze morali causate, nella fattispecie, dalla perdita del furetto che conviveva da cinque anni con l'attore» (Giud. Pace Milano, sent. n. 6924/04 del 03.05.2004).

Recentemente, tuttavia, le quattro sentenze 'gemelle' delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nel novembre 2008 (30) (in espresso riferimento alla sentenza della Corte di Cassazione n. 14846/2007 che aveva rigettato una richiesta di risarcimento del danno esistenziale per la morte «dell'amato cavallo X, cui i coniugi erano particolarmente affezionato») (31) hanno affermato categoricamente che «per difetto dell'ingiustizia costituzionalmente qualificata (32) [...] non è stato ammesso a risarcimento il pregiudizio sofferto per la perdita di un animale (un cavallo da corsa) incidendo la lesione su un rapporto, tra l'uomo e l'animale, privo, nell'attuale assetto dell'ordinamento, di copertura costituzionale». Ciò parrebbe escludere la possibilità di un risarcimento di carattere non patrimoniale del danno patito dal padrone dell'animale d'affezione. Le sentenze delle Sezioni Unite, tuttavia, sul punto sono state oggetto di critiche taglienti in dottrina (33) e già sconfessate da successiva giurisprudenza di merito che ha ritenuto che «la tutela dell'animale di affezione [...] deve ritenersi dotata di un valore sociale tale da elevarla al rango di diritto inviolabile, ex art. 2 Cost.», ed ha quindi liquidato il danno non patrimoniale in favore dei due padroni di un cane deceduto - secondo un calcolo effettuato in via equitativa - nella somma di Euro 3.000,00 ciascheduno (34).

In questa sede ci consentiamo alcune brevi considerazioni, da intendersi quali mere sollecitazioni per un più accorto approfondimento della fattispecie in esame.

Relativamente ai profili di carattere non patrimoniale legati al pregiudizio arrecato a diritti inviolabili della persona con copertura costituzionale, si intende specificamente la salvaguardia della persona (lità) dell'individuo, vale a dire del suo itinerario di realizzazione anche tramite le dinamiche relazionali con il suo animale d'affezione, essere vivente dotato di capacità senzienti, percettive ed emozionali, nonché di pensiero. «Gli animali costituiscono una parte importante dei sistemi sociali umani. Essi contribuiscono a creare un piacevole stile di vita ed aiutano i loro proprietari a mantenerlo» (35).

L'art. 2 Cost. «riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo» e ciò «sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità». Di tale disposizione nor-

mativa si apprezza oggi la natura di clausola (non "riassuntiva" ma) "aperta", a contenuto atipico (36). Alla successiva (nella sistematica costituzionale) individuazione di specifici diritti, infatti, deve attribuirsi la natura di elencazione non tassativa ma esemplificativa, avente lo scopo di positivizzare alcune (non di esaurire tutte le) fattispecie dirittuali. D'altronde, secondo logica e ragionevolezza, nessuna previsione enumerativa potrebbe ritenersi definitivamente esaurire la tutela della persona (lità), né tale tutela potrebbe ritenersi sottostare a limiti pregressi invalicabili, impermeabili alle nuove esigenze ed emergenze sociali e culturali.

La realtà unitaria, il fulcro della sostanza giuridica, è il valore della persona e, ad un tempo, la persona come valore. Tale prospettiva consente di storicizzazione il concetto costituzionale di persona, che non è riferito a (o, comunque, non si esaurisce in) diritti pre-esistenti e, quindi, pre-fissati, ma piuttosto è da intendersi quale portatrice di valori che informano tutto l'ordinamento giuridico.

L'elencazione della carta costituzionale, ove individua specifici diritti esplicativi del valore persona, è (recte: non può che essere) suscettibile di successiva integrazione, in conseguenza dell'evoluzione socio-culturale (37). In questa direzione volgono anche le Sezioni Unite del novembre 2008 ove affermano che «la tutela non è ristretta ai casi di diritti inviolabili della persona espressamente riconosciuti dalla Costituzione nel presente momento storico, ma, in virtù dell'apertura dell'art. 2 Cost. ad un processo evolutivo, deve ritenersi consentito all'interprete rinvenire nel complessivo sistema costituzionale indici che siano idonei a valutare se nuovi interessi emersi nella realtà sociale siano, non genericamente rilevanti per l'ordinamento, ma di rango costituzionale attenendo a posizioni inviolabili della persona umana».

L'art. 3 c. 2 Cost. mira a consentire e tutelare «il pieno sviluppo della persona», che rappresenta l'obiettivo prioritario dell'ordinamento costituzionale, il che significa - esplicitando - l'affermazione del primato della persona. Che il costituirsi di un rapporto tra uomo ed animale abbia il potere di influire in misura determinante sullo sviluppo della persona (lità) è concetto di pronta constatazione e, comunque, posto alla base della *pet therapy* (38) che mira a conservare il buono stato di salute ovvero a sanare eventuali patologie degli esseri umani mediante l'incentivazione di una loro frequentazione (guidata) con alcuni animali appositamente scelti ed addestrati. Quindi, nella fattispecie in esame, qualora sia riconosciuta la presenza dell'animale d'affezione come elemento in grado di apportare beneficio alla persona (lità) di un essere umano (il suo padrone), in via speculare occorre riconoscere che il decesso di tale animale non può che costituire un elemento in grado di cagionare maleficio alla persona (lità) di quel medesimo essere umano.

Lo sviluppo delle dinamiche socio-culturali ha portato ad una civiltà che mira a valorizzare l'individuo nelle "sue" attitudini e volontà di autodeterminazione, e nella costruzione di una "sua" socialità (comunque legittima per quanto atipica, salvo il limite del danno altrui): in pratica, ha condotto al primato della personalità (la persona nella sua accezione dinamica, nell'esplicazione *in fieri* del proprio io). La stessa formulazione delle disposizioni della Costituzione italiana sancisce la centralità della persona e la tutela della sua autorealizzazione (artt. 3 c. 2 Cost. e 13 c. 1 Cost., ma anche art. 21 Cost. in quanto il comportamento è una modalità espressiva del proprio pensiero al pari della parola e dello scritto).

Pare fuor di dubbio - a livello constatativo fattuale - che l'in-

dividuo costruisca la sua personalità nella relazione con l'altro, sia intraspecifico (gli umani) che interspecifico (gli animali, con peculiare riferimento alla categoria degli animali d'affezione), e pertanto non può essere aprioristicamente negato il suo diritto risarcitorio per menomazioni della personalità patite a cagione di azioni altrui dolose o colpose che arrechino irreversibile pregiudizio a tale relazionalità.

D'altronde non paiono invece sussistere motivi preclusivi, che inducano a ritenere non meritevole di tutela la socialità di vita e il rapporto affettivo che si instaura tra il padrone e il suo animale d'affezione. La tecnica interpretativa del combinato disposto consente pertanto di ricavare dall'ordinamento giuridico italiano la possibilità di risarcire il danno non patrimoniale patito dal padrone per la lesione o l'uccisione dell'animale d'affezione, e ciò rinvenendo quali referenti normativi l'art. 2059 cod. civ. e alcuni principi della Carta costituzionale, in particolare (alla luce di quanto succintamente suesposto) gli artt. 2, 3 c. 2, 13 c. 1 e 21 Cost., che consentono di ricomprendere la relazione interspecifica tra gli atti di libertà autodeterminativa dell'individuo, quale forma di aggregazione sociale spontanea che da luogo a dinamiche relazionali in cui l'individuo esplica la sua personalità.

Come a dire che il padrone, in diretta conseguenza causale della morte del suo animale d'affezione, non soltanto patisce un danno materiale, stante la perdita di un bene dotato di valore economico, ma patisce altresì un ulteriore, complementare ed altrettanto ingiusto danno consistente nella perdita del compagno di vita quotidiana. Tale perdita può comportare sia un turbamento emotivo (39) (il pregiudizio c.d. "morale"), sia una vera e propria patologia (il pregiudizio c.d. "biologico"), sia - infine - un decremento perdurante della qualità di vita successiva, ed è questo l'aspetto nuovo che anzi rappresenta il pregiudizio più rilevante. Il padrone patisce il venir meno, nel vissuto quotidiano, della relazione instaurata con il proprio animale d'affezione.

Difatti, eccettuate le possibili ripercussioni sulla salute (eventualmente sussumibili nella predetta categoria del danno biologico), la vita del padrone subisce una duplice diminuzione qualitativa, poiché viene colpita sia la qualità psicologico-interiore sia la qualità fisico-estriore della vita quotidiana (la soppressione di un tu individuale, specifico, non rimpiazzabile: quell'animale come interlocutore, verso cui il padrone aveva effettuato un investimento personale di tempo, denaro ed affetto). Tali pregiudizi, strettamente correlati, contemplan la reciproca inerenza affettiva che caratterizza il rapporto interspecifico padrone/animale d'affezione, e considerano l'alterazione dei rapporti familiari, sociali e culturali nel turbamento delle ordinarie abitudini di vita e della serenità personale, nel contempo chiamando in causa varie percezioni sensoriali della persona accese dal substrato affettivo che le informa(va) di sé.

Dobbiamo pertanto confidare che la Suprema Corte, con un auspicabile ravvedimento operoso, imprima presto le sue orme in direzione opposta e contraria a quelle incidentalmente lasciate in un passo marginale delle citate Sezioni Unite del novembre 2008.

Note:

(1) P. Vezzoni, M.G. Sacco, A. Villa, *Animali chimerici, transgenici, knockout e clonati*, in AA.VV., *Clonazione: problemi etici e prospettive scientifiche*, Milano, CNR - Le Scienze, 1997, p. 16.

(2) J. Rifkin, *Il secolo Biotech*, Milano, Baldini & Castoldi, 1998, p. 166.

(3) L. Battaglia, *Lo xenotrapianto in un'etica interspecifica*, in "L'Arco di Giano", 1999, n. 21, p. 67.

(4) D. Lamb, *Etica e trapianto degli organi*, Bologna, Il Mulino, 1995, p. 156: «Vi sono obiezioni molto serie sulla distruzione di esseri senzienti per fini umani. Gli scimpanzé, per esempio, appartengono a una specie in pericolo. Nel mondo ne restano circa 100.000: se cominciassero ad essere ricercati come fonti di organi, la loro sopravvivenza si rivelerebbe impossibile. Presumibilmente, le proposte di istituire allevamenti di scimpanzé destinati a questo scopo superebbero l'obiezione basata sulla sopravvivenza della specie. Ma questo solleverebbe l'interrogativo circa la giustizia del trattamento di una forma di vita così complessa e sviluppata come fonte di parti di organismi viventi».

(5) In sostanza, si realizza un Dna ibrido in grado di condurre all'organismo ospitante una sintesi contemporanea della proteina desiderata e degli enzimi necessari per la sua elaborazione. Ciò fatto, lo si inocula nell'animale prescelto. In tal maniera si mira a trarre dal latte di codesti animali proteine umane di interesse farmacologico a costi limitati.

(6) Da ultimo, cfr. C. Troiano, *Rapporto Zoomafia 2009 - Animali, legalità e sicurezza: lineamenti di politica criminale e strategie operative*, Roma, L.A.V., pubblicazione presentata al Senato della Repubblica il 22.06.2009 nell'ambito del Decennale dell'Osservatorio Zoomafia della L.A.V. (reperibile in www.lavv.it).

(7) G. Grasselli, *Persone e animali*, in P. Cendon (a cura di), *Il risarcimento del danno non patrimoniale*, vol. II, Torino, Utet, 2009, p. 1651, esordisce così: «uomini e animali: un legame, un conflitto? Forse l'una cosa e l'altra».

(8) Cfr. R.D. Griffin, *Menti animali*, Torino, Bollati Boringhieri, 1999; G. Vallortigara, *Altre Menti*, Bologna, Il Mulino, 2000; F. Cimatti, *La mente silenziosa*, Roma, Editori Riuniti, 2002.

(9) Cfr. J. Moussaieff Masson e S. McCarthy, *Quando gli elefanti piangono. Sentimenti ed emozioni nella vita degli animali*, Milano, Baldini & Castoldi, 1996.

(10) *Contra*, ad es., I. Tattersall, *Il cammino dell'uomo*, Milano, Garzanti, 1998, p. 61 ss..

(11) Cfr. R. Fouts e S. Tukul Mills, *La scuola delle scimmie. Come ho insegnato a parlare a Washoe*, Milano, Oscar Mondadori, 2000.

(12) E. Drewermann, *Sulla immortalità degli animali*, Vicenza, Neri Pozza, 1997, p. 38.

(13) Sul sito del Ministero della Salute (www.salute.gov.it), nella sezione rubricata *Benessere degli animali*, si legge: «il progressivo miglioramento della qualità di vita, specie nelle società complesse come quelle dei Paesi industrializzati, ha accentuato sempre più la tendenza a considerare gli animali non solo come fonte di servizi e di nutrimento, ma come compagni della propria esistenza degni di ricevere amore e rispetto». Dal Ministero della Salute è stato attivato il Centro di referenza nazionale per il benessere animale presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna per l'identificazione delle esigenze fisiologiche ed etologiche, la predisposizione di linee guida e l'attività di consulenza e aggiornamento a vantaggio degli operatori del settore.

(14) Per un inquadramento della questione, cfr. S. Tonutti, *Da "lubrificante sociale" a "operatore totemico": il pet nella società occidentale*, in AA.VV., *Bioetica e professione medico veterinaria*, Cesena, Macro, 1999, pp. 143-151.

(15) E. Tassone, *Aspetti psicologici nel legame affettivo tra gli esseri umani e gli animali da compagnia*, in Comitato Bioetico per la Veterinaria, *I cani pericolosi come problema bioetico*, Torino, E.M.S., 2006, p. 36: «le persone desiderano assegnare un nome proprio anche agli animali [...] che sono per loro importanti: facendo così, infatti, ne riconoscono l'individualità e ne fanno oggetto di trattamenti speciali».

(16) E. Tassone, *cit.*, p. 37 ss..

(17) S. Tonutti, *cit.*, pp. 146-147.

- (18) E. Tassone, *cit.*, p. 40.
- (19) Cfr., ad es., www.ami.aminews.net.
- (20) E. Grassi, nella *Premessa* a J. Adams, *Parlando con gli animali*, Desenzano del Garda, Paco, 2003, p. 9: «Negli Stati Uniti (e ora cominciano a esserci anche in Italia) ci sono persone [...] il cui lavoro è comunicare telepaticamente con gli animali».
- (21) A mero titolo esemplificativo: il “Club Caronte” a Vigevano, “Il parco degli animali” a Piobesi Torinese, prov. di Torino; “Il paradiso di Tom e Jerry” ad Altedo, prov. di Bologna; il cimitero sito nel Parco Basso Isonzo di Padova; “Il riposo di Snoopy” a Grizzana Morandi, prov. di Bologna; “Il Ponte dell’Arcobaleno” a Villanova del Sillaro, prov. di Lodi; etc.
- (22) Sul sito del Ministero della Salute (www.salute.gov.it), nella sezione rubricata *Benessere degli animali*, si legge: «a questa accresciuta attenzione e diversa sensibilità della società nei confronti del mondo animale corrisponde la volontà degli organi di governo di riconoscere agli animali anche nelle impostazioni normative quella dignità di soggetti che hanno conquistato nelle relazioni sociali».
- (23) Per il pubblico italiano, cfr. S. Castignone (a cura di), *I diritti degli animali*, Bologna, Il Mulino, 1985; S. Castignone, *Nuovi diritti e nuovi soggetti*, Genova, Ecig, 1996; T. Regan, *I diritti degli animali*, Milano, Garzanti, 1990; P. Singer, *Liberazione animale*, Milano, Mondadori, 1991 (oggi: Milano, Il Saggiatore, 2003).
- (24) L. 14.08.1991 n. 281, *Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo*, in “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana”, 30.08.1991 n. 203, come modificata dall’art. 51, D.lgs. 24.06.1998 n. 213, *Disposizioni per l’introduzione dell’EURO nell’ordinamento nazionale, a norma dell’articolo 1, comma 1, della L. 17 dicembre 1997, n. 433*, in suppl. ord. della “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana”, Roma, 08.07.1998 n. 157.
- (25) In realtà non si ravvisa una uniformità linguistica neppure a livello legislativo, dato che, mentre la l. 281/91 adopera, già dal titolo, la locuzione «animale di affezione», le leggi regionali fanno invece uso della locuzione «animale da compagnia».
- (26) In questo senso, cfr. S. Castignone, *La morte dell’animale d’affezione*, in P. Cendon e P. Ziviz (a cura di), *Il danno esistenziale*, Milano, Giuffrè, 2000, p. 267.
- (27) Ho già perorato l’adozione di tale neologismo in altre occasioni. Mi consento di segnalare: P. Donadoni, *L’animale di affezione nella giurisprudenza italiana*, in R. Marra e I. Fanlo Cortes, a cura di, *Filosofia e realtà del diritto. Studi in onore di Silvana Castignone*, Torino, Giappichelli, 2008, pp. 199-210; P. Donadoni, *Famiglia e danno interspecifici?*, in “Materiali per una storia della cultura giuridica”, 2008, pp. 529-544.
- (28) In questo senso si è espressa autorevole dottrina: cfr. P. Zatti, *Chi è il “padrone” del cane?*, in “La nuova giurisprudenza civile commentata”, I, 1995, pp. 138-139; G. Citarella e P. Ziviz, *Il danno per la morte dell’animale d’affezione*, in “La nuova giurisprudenza civile commentata”, I, 1995, p. 788; S. Castignone, *La morte dell’animale d’affezione*, in P. Cendon e P. Ziviz (a cura di), *Il danno esistenziale*, Milano, Giuffrè, 2000, p. 275; S. Castignone, *Il “diritto all’affetto”*, in A. Mannucci e M. Tallacchini (a cura di), *Per un codice degli animali*, Milano, Giuffrè, 2001, p. 127; S. Castignone, *L’uccisione dell’animale d’affezione*, in P. Cendon (a cura di), *Trattato breve dei nuovi danni*, Padova, Cedam, 2001, vol. III, pp. 2457-2472.
- (29) Per una sintesi efficace della casistica giurisprudenziale, cfr. G. Grasselli, *Persone e animali*, in P. Cendon (a cura di), *Il risarcimento del danno non patrimoniale*, vol. II, Torino, Utet, 2009, pp. 2659-2666.
- (30) Cass. civ., sez. un., 11.11.2008, n. 26972; Cass. civ., sez. un., 11.11.2008, n. 26973; Cass. civ., sez. un., 11.11.2008, n. 26974; Cass. civ., sez. un., 11.11.2008, n. 26975. Un sunto dei contenuti delle quattro sentenze, nonché il testo per esteso della prima, si possono reperire in “Danno e responsabilità”, 2009, pp. 19-32.
- (31) Cass. civ., 27.06.2007 n. 14846 (in www.personaedanno.it).
- (32) Si concorda con quanto sostenuto da G. Cricenti, *Il danno al valore di affezione: il cavallo e il cinghiano*, in “La nuova giurisprudenza civile commentata”, 2008, I, p. 219, vale a dire che le Sezioni Unite, negando copertura costituzionale alla conservazione della sfera della propria integrità affettiva, abbiano ottenuto l’effetto di negare «alla persona, nello stesso tempo in cui la si pone al centro delle “cure aquiliane”, un interesse che è componente della sua personalità, quale quello all’affetto verso gli animali».
- (33) Tra i primi commentatori, M. Franzoni, *Cosa è successo al 2059 c.c.?*, in “La responsabilità civile”, 2009, p. 25, nel caso in esame ritiene corretta l’esclusione di tale danno nella misura in cui viene proposto quale lesione della proprietà: «del resto si trattava di un cavallo da corsa, non del cane ad uso di un cieco, rispetto al quale mi sembra che si possa ipotizzare uno scenario molto più possibilista». In aperto contrasto con le Sezioni Unite, invece, a tal riguardo, le posizioni di P. Cendon, *L’arlo e la furia*, in “La nuova giurisprudenza civile commentata”, 2009, I, pp. 72-73; D. Chindemi, *Una nevicata su un campo di grano*, in AA.VV., *Il danno non patrimoniale*, Milano, Giuffrè, 2009, pp. 147-148; toni contrastivi ancor più vividi in M. Di Marzio, *Danno non patrimoniale secondo le Sezioni Unite. Danno non patrimoniale dopo le Sezioni Unite*, in P. Cendon (a cura di), *Il risarcimento del danno non patrimoniale - parte generale*, Torino, Utet, 2009, pp. 534-538; F. Bilotta, *I pregiudizi esistenziali: il cuore del danno non patrimoniale dopo le S.U. del 2008*, in “La responsabilità civile”, 2009, p. 50.
- (34) Trib. Rovereto, 18.10.2009 (in www.personaedanno.it). La sentenza viene citata favorevolmente in M. Sella, *I danni non patrimoniali*, Milano, Giuffrè, 2010, pp. 155-157.
- (35) J. Quackenbush, *La morte di un animale da compagnia. Come essa può colpire i proprietari*, in J. Quackenbush e V. Voith, *Il legame tra l’uomo e l’animale da compagnia*, Roma, Delfino, 1987, p. 136.
- (36) P. Perlingieri e R. Messinetti, *sub. art. 2*, in P. Perlingieri (a cura di), *Commento alla Costituzione Italiana*, Napoli, Esi, 1997, p. 8.
- (37) C. Mortati, *Istituzioni di diritto pubblico*, Padova Cedam, 1976, vol. II, p. 1037: «il principio personalistico posto alla base della costituzione null’altro significato può assumere se non quello della recezione dei valori nel medesimo racchiusi quali emergono dalla coscienza sociale del nostro tempo».
- (38) *Pet therapy* è neologismo anglosassone cui, nella letteratura italiana, vien fatta corrispondere per lo più la locuzione “Uso Terapeutico degli Animali da Compagnia” (siglata U.T.A.C.). Per una verifica della *pet therapy* sotto profilo bioetico, cfr. L. Battaglia, *Dimensioni della bioetica*, Genova, Name, 1999, pp. 262-269.
- (39) Conc. Udine, 09.03.1995 (in “La nuova giurisprudenza civile commentata”, I, 1995, pp. 784-790). Nella motivazione della sentenza (che riguarda l’uccisione di una gattina investita da una autovettura nel cortile condominiale) si legge: «La morte della bestiola ha provocato pregiudizio ingiusto alla persona della sig.ra X [n.d.r. parte attrice] facendole avere una crisi di aritmia e cadere in uno stato di angoscia». Il Conciliatore ha pertanto risarcito (quantificandolo nella somma equitativa di L. 50.000) il danno “morale” dell’attrice, seppure sotto la qualifica erronea di danno “biologico”.